



DETERMINAZIONE N. 24/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 74/2019 e Comunicazione n. 74/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 74/2019 prot. n. 8496 del 17/06/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 74/2019 del 14/06/2019 acquisita al prot. n. 8496 del 17/06/2019, relativa alla richiesta di intervento presso l'Agenzia delle entrate per la modifica della procedura informatica finalizzata alla presentazione in via telematica della dichiarazione di successione;

ESAMINATA la Trattazione n. 74/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale da cui emerge che la questione posta riguarda non la violazione di norme in materia ICT, ma, piuttosto, un'incomprensione circa le modalità di presentazione in modalità telematica della Dichiarazione di successione e la funzione svolta dal c.d. "glifo" ed emerge altresì che rispetto alla stessa questione si è già registrata una precedente trattazione. In conclusione si ritiene di non ravvisare violazioni di norme in materia ICT rispetto a quanto segnalato e si propone l'archiviazione della segnalazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 74/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di non ravvisare violazioni di norme in materia ICT con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione, e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 74/2019 e Comunicazione di archiviazione 74/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.74/2019 - Trattazione

Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n.8496 del 17/06/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Con la presentazione della dichiarazione di successione alla Agenzia delle Entrate il contribuente (erede) può richiedere rilascio di attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contenente contrassegno o glifo codice identificativo e CVD.

Tale codice GLIFO viene utilizzato dagli istituti di credito per controllo della presentazione della dichiarazione di successione.

La procedura non prevede la possibilità di successiva richiesta del codice glifo

Ciò determina per il contribuente (erede) la impossibilità di entrare nella disponibilità delle somme depositate presso l'istituto di credito. Si sollecita un intervento per la modifica delle procedure della Agenzia delle Entrate.”

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della segnalazione, dall'esame preliminare di quanto rappresentato dal Segnalante, si osserva che la questione posta sembra riguardare non la violazione di norme in materia ICT, ma, piuttosto, un'incomprensione circa le modalità di presentazione in modalità telematica della Dichiarazione di successione e la funzione svolta dal c.d. “glifo”.

A tal proposito si evidenzia come il contenuto della segnalazione rievochi quanto emerso in sede di trattazione di una precedente segnalazione (segn. n. 13/2018 – Determinazione n.151/2018, che si riassume brevemente qui di seguito).

In quell'occasione altro utente (un professionista che presentava regolarmente dichiarazione di successione per via per conto di un proprio cliente) segnalava il fatto che un operatore finanziario, al fine di sbloccare i conti del defunto, aveva richiesto copia conforme cartacea dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica di successione, facendo con ciò venir meno, se non altro parzialmente, i benefici derivanti dalla gestione informatica dei flussi documentali.

Nello svolgere l'istruttoria per quella segnalazione fu possibile rilevare che la tematica era appena stata oggetto di un intervento di tipo procedurale da parte della stessa Agenzia delle Entrate (si veda <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2018/cs+marzo+2018/cs+15032018+dichiarazione+di+successione>).

In particolare, si è rilevato che, attraverso l'adozione di nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, si è inteso far sì che “contestualmente alla presentazione della dichiarazione telematica è possibile richiedere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta “copia conforme”).

L'attestazione, che viene rilasciata dalla procedura di trasmissione della dichiarazione di successione telematica, è stampabile in modo da produrla agli istituti finanziari al fine di svincolare i rapporti intestati al defunto. L'attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso.”.

Tornando alla presente segnalazione, si osserva come essa non faccia altro che riproporre il contenuto esplicativo sulla questione, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, salvo affermare che il fatto che la procedura non prevede la possibilità di successiva richiesta del codice glifo e “*determina per il contribuente (erede) la impossibilità di entrare nella disponibilità delle somme depositate presso l'istituto di credito*” e quindi “*sollecitare un intervento per la modifica delle procedure della Agenzia delle Entrate*”.

Invero si ritiene che l'ultima affermazione (e la sollecitazione) del Segnalante siano ingiustificate, proprio perché, come indicato dall'Agenzia delle Entrate l'attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso.

Sulla base di quanto fin qui esposto, si propone pertanto che il Difensore civico per il digitale decida nel senso di non ravvisare violazioni di norme in materia ICT nella segnalazione di cui in oggetto e ne disponga l'archiviazione.

31/01/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 74/2019 - Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate- Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n.8496 del 17/06/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato *”Con la presentazione della dichiarazione di successione alla Agenzia delle Entrate il contribuente (erede) può richiedere rilascio di attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contenente contrassegno o glifo codice identificativo e CVD. Tale codice GLIFO viene utilizzato dagli istituti di credito per controllo della presentazione della dichiarazione di successione.*

La procedura non prevede la possibilità di successiva richiesta del codice glifo

Ciò determina per il contribuente (erede) la impossibilità di entrare nella disponibilità delle somme depositate presso l'istituto di credito. Si sollecita un intervento per la modifica delle procedure della Agenzia delle Entrate.”.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Tanto premesso, in relazione alla Sua segnalazione, si ritiene che quanto lamentato non trovi riscontro nelle indicazioni fornite al riguardo dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+sampa/tutti+i+comunicati+del+2018/cs+marzo+2018/cs+15032018+dichiarazione+di+successione>) ove si precisa che l'attestazione elettronica, in formato PDF stampabile e firmata digitalmente, contiene un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso.

In conclusione, in relazione a quanto oggetto della Segnalazione e sulla base degli elementi istruttori acquisiti, si ritiene di poter archiviare la medesima Segnalazione in quanto non si ravvisano violazioni del CAD e della normativa in ambito ICT.

Cordiali saluti

Massimo Macchia